

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 49

mercoledì, 02 ottobre 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE III	3
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME	
REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME.	
.....	4
COMMISSARI REGIONALI	
- Ordinanze	17
ORDINANZA 23 settembre 2024, n. 106	
Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre e del 5 dicembre 2023 - OCDPC n. 1037/2023 - Ordinanza commissariale n. 66 del 28/06/2024. Approvazione terzo elenco domande ammesse.	
.....	17

SEZIONE III



REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Premesso che l'attività della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome si è sempre ispirata ai principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali e politiche dei suoi componenti;

Constatata la volontà di consolidare il patto tra le Regioni e le Province autonome teso a perseguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale attenta alle esigenze dei cittadini e rispettosa delle diversità;

Confermato l'impegno a realizzare gli indirizzi espressi dalla Conferenza;

Considerato che il funzionamento della Conferenza - sino ad ora assicurato da determinazioni di volta in volta assunte e dalla prassi - richiede ormai un quadro di regole volte a dare maggiore efficacia, certezza e funzionalità allo svolgimento dei lavori;

Deliberano di adottare ai fini organizzativi interni il seguente

REGOLAMENTO

Articolo 1

(Finalità della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)

1. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di seguito denominata Conferenza, ha la finalità di:

- a) definire, promuovere posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni, elaborare documenti e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie;
 - b) predisporre pareri e basi di intesa e di accordo in osservanza della legislazione vigente;
 - c) favorire il raccordo con le autonomie locali a livello nazionale e con le parti sociali, economiche e produttive.
2. La Conferenza in particolare valorizza e garantisce il ruolo istituzionale delle Regioni e delle Province autonome alla luce del quadro costituzionale e promuove forme di coordinamento tra esse.

Articolo 2

(Articolazioni della Conferenza)

1. Costituiscono articolazioni della Conferenza:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Vicepresidente;
 - d) Ufficio di Presidenza;
 - e) le Commissioni

Articolo 3
(Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Ciascun Presidente può essere accompagnato o farsi rappresentare nelle sedute da un componente della Giunta, il quale dichiara a verbale di essere stato delegato dal Presidente stesso.
2. I lavori sono di norma organizzati secondo il metodo della programmazione, anche in relazione alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata.
3. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
 - a) elezione del Presidente, del Vicepresidente e dell'Ufficio di Presidenza;
 - b) indicazione delle Regioni o Province autonome i cui Assessori assumono le funzioni di Coordinatore e Coordinatore vicario delle Commissioni di cui al successivo articolo 7; sostituzione degli stessi in caso di verificate inadempienze;
 - c) approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza e relative modifiche;
 - d) designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome;
 - e) esame di ogni oggetto di interesse regionale;
 - f) approvazione di un documento programmatico annuale con indicazione delle priorità;

- g) indicazione per la nomina degli organi statutari delle associazioni interregionali, esame preventivo degli statuti e della programmazione delle attività anche con riferimento ai bilanci;
- h) istituzione di specifici gruppi di lavoro politici ristretti per le tematiche che rivestono carattere di natura trasversale rispetto alle materie affidate alle Commissioni di cui all'art. 7.

Articolo 4

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Presidente. Di norma, esse si svolgono a Roma con cadenza mensile e comunque in occasione degli incontri con il Governo; si tengono, altresì, quando ne facciano richiesta almeno tre Presidenti di Regioni o Province Autonome. E' ammessa la modalità di partecipazione in videoconferenza, qualora non sia possibile assicurare la presenza.
2. Di norma, due volte all'anno viene convocata una sessione dedicata alla trattazione degli affari comunitari, europei e internazionali.
3. L'ordine del giorno delle riunioni, formulato dal Presidente, viene inviato di norma sette giorni prima della seduta. Sono, comunque, inseriti all'ordine del giorno gli argomenti richiesti da un Presidente di Regione o Provincia Autonoma.
4. Ai membri dell'Assemblea è comunicato l'esito dell'istruttoria svolta dalle Commissioni.
5. La riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le sedute per l'elezione del Presidente, del Vicepresidente

e dell'Ufficio di Presidenza nonché quelle relative all'approvazione o modifica del Regolamento e agli atti relativi alle modifiche del D.lgs 281/1997 sono valide con la presenza di almeno diciannove (19) Regioni o Province autonome.

6. Il numero legale è verificato ad inizio di seduta; nel corso della medesima è presunto, salvo che uno o più Presidenti o delegati non ne richiedano espressamente la verifica. La verifica effettuata in corso di seduta non produce effetti retroattivi.
7. Le determinazioni relative agli argomenti trattati dalle Commissioni sono adottate previo dibattito solo nel caso in cui lo richieda motivatamente un Presidente o un suo delegato.
8. Le determinazioni concernenti il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza, le modifiche alle procedure per le nomine e le designazioni, gli accordi e le intese fra le Regioni e con il Governo, nonché i documenti e gli ordini del giorno non direttamente connessi alle funzioni istituzionali sono validi con il voto favorevole di tutti i presenti.
9. Nei pareri da esprimere nei confronti di organi costituzionali, la Conferenza può rappresentare una posizione diversificata.
10. Le determinazioni esprimono comunque la posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.
11. Nei casi rimanenti, le determinazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Le Regioni impossibilitate a partecipare alle sedute dell'Assemblea con propri rappresentanti possono esprimere loro posizioni per iscritto, che vengono comunicate ai presenti.

13. Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere due dirigenti o funzionari per ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Articolo 5

(Il Presidente e il Vicepresidente)

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti in prima o in seconda votazione all'unanimità dei presenti, con voto palese e votazione separata. Dalla terza votazione viene eletto Presidente, con voto segreto e limitato ad una preferenza, il componente che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Viene eletto Vicepresidente il componente che abbia raggiunto, nella stessa votazione, la maggioranza relativa dei voti degli aventi diritto.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti per cinque anni e durano in carica sino alla seduta dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Presidente. Fino a quando non si raggiunga la maggioranza prescritta per l'elezione del Presidente, svolge le funzioni di Presidente il componente della Conferenza più anziano di età.
3. Il mandato di Presidente e Vicepresidente è personale e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia Autonoma.
4. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e individua gli argomenti da esaminare in seduta riservata, anche su richiesta di un singolo componente;

- b) rappresenta la Conferenza sulla base delle posizioni deliberate dall'Assemblea;
 - c) adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea e per il buon funzionamento della Conferenza;
 - d) nel caso assegni alle Commissioni argomenti da trattare, tenendo conto della competenza prevalente, indica il termine per l'espressione del parere, scaduto il quale l'argomento può essere inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - e) garantisce il rispetto del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso.

Art.6

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre altri rappresentanti eletti dall'Assemblea.
2. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'istruttoria degli argomenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea.
3. Partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza il Segretario Generale della Conferenza.

Art.7

(Commissioni)

1. Al fine di assicurare efficienza all'attività della Conferenza e di accelerare e semplificare l'esame delle questioni, sono istituite le seguenti Commissioni, individuate in base a gruppi di materie omogenee di competenza delle Regioni e Province Autonome:
 - a) Commissione affari istituzionali e generali¹;
 - b) Commissione affari finanziari²;
 - c) Commissione affari europei e internazionali³;
 - d) Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio⁴;
 - e) Commissione ambiente, energia e sostenibilità⁵;
 - f) Commissione cultura⁶;

¹ Comprende le materie: Affari e riforme istituzionali, sistema delle Autonomie locali, politiche per la montagna, regioni ad autonomia speciale, organizzazione degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione, politiche del personale e contratti, previdenza complementare ed integrativa, cerimoniale, polizia locale e politiche integrate per la sicurezza, ordinamento della comunicazione, sistemi di comunicazione e mass media, diritto alla privacy e trasparenza, semplificazione.

² Comprende le materie: Affari finanziari e riforma della finanza regionale, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, casse di risparmio e rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito agrario e a carattere regionale, programmazione e controllo di gestione, statistica.

³ Comprende le materie: Affari europei e internazionali, rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, fondi europei, fondo sviluppo e coesione, aiuti di stato, regioni marittime e del Mediterraneo, cooperazione con i paesi in via di sviluppo, promozione all'estero, Italiani all'estero.

⁴ Comprende le materie: Lavori pubblici, contratti pubblici, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, reti regionali di trasporto e navigazione, trasporto pubblico locale, viabilità, parcheggi e piste ciclabili, edilizia e urbanistica, edilizia residenziale pubblica., Zone logistiche speciali (ZLS), tutela del paesaggio, cartografia, demanio marittimo, lacuale e fluviale.

⁵ Comprende le materie: Valorizzazione dei beni ambientali, parchi e riserve naturali, inquinamento, smaltimento dei rifiuti, risorse idriche, acquedotti, acque minerali e termali, difesa del suolo, produzione e distribuzione di energia in ambito regionale, produzione, distribuzione e trasporto nazionale di energia.

- g) Commissione sport⁷;
- h) Commissione salute⁸;
- i) Commissione politiche sociali⁹;
- j) Commissione istruzione, università e ricerca¹⁰;
- k) Commissione lavoro e formazione professionale¹¹;
- l) Commissione politiche agricole¹²;
- m) Commissione per lo sviluppo economico¹³;
- n) Commissione protezione civile;
- o) Commissione per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione¹⁴;
- p) Commissione immigrazione;
- q) Commissione politiche per il turismo;

⁶ Comprende le materie: Valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali, spettacolo, cinema e audiovisivo, musei e biblioteche regionali, patrimonio culturale storico e artistico.

⁷ Comprende le materie: Ordinamento sportivo, promozione ed organizzazione delle attività sportive, impiantistica, eventi sportivi internazionali.

⁸ Comprende le materie: Tutela della salute, organizzazione e assistenza sanitaria, personale sanitario, sicurezza negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria.

⁹ Comprende le materie: Servizi sociali, politiche per l'infanzia, per i giovani, per la famiglia, per gli anziani e per le non autosufficienze, pari opportunità, Terzo Settore, Servizio civile, Politiche di genere.

¹⁰ Comprende le materie: istruzione e formazione professionale, politiche del lavoro, tutela e sicurezza del lavoro, università e ricerca scientifica, professioni.

¹¹ Comprende le materie: Politiche del lavoro, formazione professionale, professioni, tutela e sicurezza del lavoro.

¹² Comprende le materie: Agricoltura, alimentazione, caccia, pesca e acquacoltura, foreste, Fondi europei per l'agricoltura e la pesca.

¹³ Comprende le materie: Industria, commercio, sistema fieristico, mercati, internazionalizzazione delle imprese, attrazione investimenti esteri, artigianato, sostegno all'innovazione per i settori produttivi (ricerca applicata alle nuove tecnologie), liberalizzazioni, semplificazione per le imprese, Zone Economiche Speciali (ZES), EXPO internazionali.

¹⁴ Comprende le materie: Agenda Digitale, Transizione Digitale delle PA, imprese e terzo settore, Infrastrutture TLC (Banda Ultra Larga, 5G, WiFi), Reti di sensori IOT, Smart City/Community, Competenze Digitali, Servizi on line e Dati, mercato digitale.

2. Nell'ambito della Commissione Affari istituzionali è individuato uno specifico settore per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome.
3. Ogni Commissione è formata dai componenti delle Giunte delle Regioni e Province Autonome designati dai Presidenti, uno dei quali con funzioni di Coordinatore e uno con funzioni di Coordinatore vicario. Il Coordinatore convoca, organizza e presiede le riunioni della Commissione. E' ammessa la delega di specifiche materie omogenee al Coordinatore Vicario. La Conferenza può prevedere anche Vice-coordinatori.
4. La responsabilità del coordinamento di ciascuna materia omogenea è affidata al Coordinatore o al Vicario in caso di delega, che risponde all'Assemblea del funzionamento della rispettiva Commissione.
5. Il Coordinatore e il Coordinatore vicario vengono rinnovati in concomitanza con le elezioni della maggioranza delle Regioni.
6. Le Commissioni espletano i seguenti compiti:
 - a) assumono determinazioni sugli argomenti di competenza della Commissione messi all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea, e su ogni altro argomento loro assegnato dal Presidente della Conferenza;
 - b) formulano proposte all'Assemblea attinenti a materie di rispettiva competenza;
 - c) formulano, le proposte di designazione negli organismi a composizione mista di competenza della Commissione.
7. Le Commissioni si riuniscono, almeno una volta al mese, su convocazione dei Coordinatori o, in caso di loro impedimento o di

specifica delega, dei Coordinatori vicari, che fissano l'ordine del giorno delle sedute. La convocazione va effettuata di norma sei giorni prima della riunione.

8. Per la validità delle sedute della Commissione, è necessaria la presenza di tre Regioni o Province autonome.
9. Le Regioni impossibilitate a partecipare alle sedute delle Commissioni con propri rappresentanti possono esprimere loro posizioni per iscritto che vengono comunicate ai presenti.
10. Le determinazioni esprimono comunque la specifica posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome. Le determinazioni danno conto altresì di eventuali posizioni difformi delle singole Regioni.
11. E' ammesso l'uso del collegamento in videoconferenza.
12. Le Commissioni si avvalgono dell'assistenza tecnica di dirigenti e funzionari delle Regioni e Province Autonome e della Segreteria della Conferenza stessa.
13. I soggetti di cui al comma precedente possono partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto. Hanno facoltà di parola se interpellati dagli Assessori presenti.

Articolo 8

(Commissioni speciali)

1. L'Assemblea può istituire, anche nell'ambito delle materie previste al comma 1 dell'art. 7, Commissioni speciali a termine per la trattazione e l'approfondimento in settori di particolare rilevanza istituzionale.

2. Per la composizione e il Coordinamento delle Commissioni speciali, si applica la disciplina prevista dal presente regolamento per le Commissioni ordinarie.

Articolo 8 bis

(Comitato di Settore Regioni-Sanità)

1. Nell'ambito della Conferenza opera il Comitato di Settore Regioni-Sanità, istituito, ai sensi dell'art.41 del Dlgs 165/2001. Esso è composto da sette rappresentanti delle Regioni e Province autonome designati tra i componenti delle Giunte regionali.
2. Con apposito regolamento approvato dalla Conferenza sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato.
3. Le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte dalla segreteria della Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

Articolo 9

(Disposizioni attuative)

Disposizioni attuative del presente regolamento, da approvare con maggioranza di cui all'art. 4, comma 8, disciplinano i compiti e le funzioni della struttura di supporto della Conferenza.

Articolo 9 bis

(Disposizioni transitorie)

Nelle more della revisione dell'art. 14 del d.l. 138/2011, esclusivamente per le Regioni a Statuto ordinario con popolazione inferiore a 2.000.000 di

abitanti o per le Regioni a Statuto speciale per le quali è prevista l'elezione del Presidente da parte del Consiglio regionale e che hanno un numero di componenti della Giunta inferiore a dieci, i Presidenti possono designare a partecipare ai lavori delle sole sedute delle Commissioni fino ad un massimo di due Consiglieri regionali delegati.

Roma, 9 giugno 2005*

* Come modificato ed integrato nella seduta del 6 maggio 2021

** Come ulteriormente modificato ed integrato nella seduta del 27 giugno 2024

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 106 del 23/09/2024***Oggetto:*

Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre e del 5 dicembre 2023 - OCDPC n. 1037/2023 - Ordinanza commissariale n. 66 del 28/06/2024. Approvazione terzo elenco domande ammesse.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Struttura Proponente: SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Dirigente Responsabile: Albino CAPORALE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°2**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	ELENCO BENEFICIARI PUBBLICABILE
A1	No	ELENCO AD USO INTERNO

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

- A* ***ELENCO BENEFICIARI PUBBLICABILE***
7312fd5d28aba57729b6eb7b0e6425ed8ea5b029f5a6bccb16f78064ff1e5031
- A1* ***ELENCO AD USO INTERNO***
6cd9373bc3667598034ee8d7be8b6b5af1f4075b5cb0944b19f4c86919d74af7

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre e del 5 dicembre 2023, con cui è dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza nei territori delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca in conseguenza delle eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) 5 novembre 2023, n. 1037 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato” con cui il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati, applicabile anche ai territori di Massa-Carrara e Lucca a seguito della citata delibera del CdM del 5 dicembre 2023 ed in particolare l’articolo 1 comma 2 dell’OCDPC suddetta, che prevede che il Commissario delegato possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA la L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008 e ss.mm.ii. “Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.” con la quale è stata acquisita la partecipazione azionaria nella società ed è stata trasformata nella società che opera prevalente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel quadro delle politiche di programmazione regionale;

VISTA le DGRT n. 497 del 22/04/2024 “Approvazione delle attività da assegnare alla società nel triennio 2024-2026, degli indirizzi per la redazione del Piano Attività 2024 con proiezioni al 2025 e 2026 e del Catalogo e Listino elaborato dalla società. L.r. 28/2008, art. 3 bis, comma 2 lett. a),b), c)” e n. 721 del 17/06/2024 “Sviluppo Toscana S.p.a.: aggiornamento delle attività da assegnare alla società nel triennio 2024-2026 e del valore complessivo delle risorse disponibili sul bilancio regionale. L.r. 28/2008, art. 3 bis, comma 2 lett.c)”;

DATO ATTO che la gestione del presente intervento rientra nell’attività denominata “Supporto e assistenza tecnica specialistica per la ricognizione dei danni alluvione novembre 2023” prevista al Punto 2 - Programmazione regionale” e inserita negli Elenchi delle attività approvate con la richiamata delibera al n. 30 per l’annualità 2024;

DATO ATTO che i relativi oneri di gestione trovano copertura nei seguenti impegni del bilancio regionale: n. 2168/2024 assunto con DD 6607/2024 sul capitolo 11542 e n. 12161/2024 assunto con DD 26468/2023;

RICHIAMATE le Ordinanze Commissariali:

- n. 28, 107, 128 e 129 del 2023 e la n. 4 del 2024 emanate in attuazione di quanto previsto dalla citata OCDPC 1037 che individuano i comuni interessati dagli eventi e disciplinano modalità e termini di raccolta per la ricognizione dei danni e la presentazione della domanda di contributo per l’immediato sostegno di cui all’art. 25, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 1/2018;
- n. 63 del 21/06/2024, con cui sono individuati i competenti Settori regionali per l’approvazione dei criteri e delle modalità attuative richiamate al comma 4, dell’art. 4, della OCDPC n. 1037/2023, ai fini del riconoscimento del contributo di immediato sostegno di

cui alla lettera c) dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018 e si stabilisce di avvalersi degli stessi per le attività conseguenti;

- n. 66 del 28/06/2024, con cui:
 - si dà attuazione alle misure di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 1/2018, lettera c) mediante l'approvazione delle disposizioni per la concessione ed erogazione dei contributi di cui trattasi per le attività economiche e produttive extra-agricole che hanno partecipato alla procedura di segnalazione danni ai sensi delle citate Ordinanze Commissariali n 107/2023 e 4/2024;
 - si affida la gestione dell'erogazione del contributo per il primo sostegno alle attività economiche e produttive extra-agricole, con riferimento agli eventi in questione, a Sviluppo Toscana S.p.A.;
 - si prevede una prima liquidazione a favore dello stesso gestore, pari al 30% dell'importo stanziato di euro 33.438.732,80, da disporre entro il 15/07/2024 per consentire al gestore Sviluppo Toscana S.p.A. un'immediata operatività;
- n. 74 del 15/07/2024, con cui si liquida al gestore a valere sul capitolo n. 2371 della contabilità speciale n. 6425 l'importo suddetto, pari ad euro 10.031.619,84;

DATO ATTO che il presente intervento è attuato ai sensi dell'art. 50 "Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali" del Regolamento (UE) n. 651/2014;

RICHIAMATI i seguenti paragrafi delle "Disposizioni sulle prime misure economiche per immediato sostegno alle attività economiche e produttive extra-agricole", allegato A alla succitata ordinanza n. 66 del 28/06/2024:

- 5.1 "DOCUMENTAZIONE", in cui:
 - si precisa la documentazione obbligatoria ed eventuale utile alla rendicontazione e l'inserimento sul portale da parte dei richiedenti;
 - si dà facoltà agli stessi di presentare, unitamente alla rendicontazione di spesa, istanza di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale (o procuratore o delegato) sotto forma di dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per l'ottenimento di un acconto del 70% del contributo richiesto e rendicontato, previa verifica dei requisiti di ammissibilità da parte del gestore;
- 5.2 "PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO", laddove si prevede tra l'altro che Sviluppo Toscana proceda con cadenza mensile alla trasmissione degli esiti istruttori al Settore Politiche di Sostegno alle Imprese;

PRESO ATTO della comunicazione protocollo 0498584 del 18/09/2024 con cui il gestore Sviluppo Toscana trasmette il terzo elenco delle domande ammesse, secondo quanto riportato negli allegati A ed A1, parti integranti e sostanziali del presente atto;

VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero Dello Sviluppo Economico. "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (17G00130)", pubblicato sulla GU n. 175 del 28/07/2017, che detta le modalità attuative di tale norma;

RITENUTO di approvare gli esiti istruttori, così come trasmessi dal gestore con comunicazione del 18/09/2024, di cui agli allegati A ed A1 al presente atto;

DATO ATTO che con Ordinanza 91 del 7/08/2024 per errore materiale per il beneficiario MAGAZZINI LINEA BLU SRL è stato inserito un importo di contributo totale ammissibile pari a € 14.918,59 e che l'importo corretto è di euro 12.228,35, come risultante anche dal codice COR inserito nel Registro nazionale Aiuti, nonché nei dati trasmessi al Settore "Protezione civile regionale" per il caricamento sul portale Fenix-RT ed inoltre che il totale degli importi concessi e liquidati a seguito di detta ordinanza è di euro 95.508,40 e non di 98.198,64;

DATO ATTO che, a seguito della liquidazione a favore del gestore di cui alla succitata ordinanza commissariale n. 74 del 15/07/2024 (capitolo n. 2371 della contabilità speciale n. 6425) e delle concessioni effettuate con le ordinanze commissariali n. 91 del 7/08/2024 per euro 95.508,40 (con la correzione di cui al paragrafo precedente), n. 96 del 13/08/2024 per euro 87.885,25 e con il presente atto per euro € 50.576,10, le risorse nella disponibilità del gestore per ulteriori concessioni sono pari ad euro 9.797.650,09;

STABILITO che Sviluppo Toscana S.p.A, nella sua veste di gestore degli interventi oggetto del presente atto, provveda alla liquidazione del contributo ai richiedenti di cui all'allegato A/A1, assoggettando lo stesso alla ritenuta di acconto del 4%, di cui agli artt. 28, comma 2, e 29, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, con esclusione dell'importo correlato all'acquisto di beni strumentali;

ATTESTATO che, in riferimento alle risorse da erogarsi, di cui al terzo elenco delle attività economiche e produttive extra-agricole ammesse ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1037 del 26 ottobre 2022- riferite all'intervento del Piano Nazionale Interventi 202407 Lettera C AEP Novembre 2023:

- la documentazione prevista dalle disposizioni e attestante la spesa è stata trasmessa al Settore "Protezione civile regionale" per il caricamento sul portale Fenix-RT;
- la documentazione inserita è coerente da un punto di vista tecnico, procedurale e finanziario;
- sono state rispettate le disposizioni di attuazione dell'intervento, compresi gli obblighi di informativa e di monitoraggio;
- a seguito della verifica documentale a cura di Sviluppo Toscana Spa, si è appurato che gli interventi di ripristino realizzati presentano uno stretto nesso di causalità con l'evento calamitoso;

VISTA la DGR n. 325 del 27/03/2023 che impartisce specifiche direttive per la pubblicazione di dati personali (ed in particolare l'art. 2 dell'allegato A, che prevede la deroga alla pubblicazione dei dati personali relativi alle attività di natura imprenditoriale destinatarie di contributi, per ovviare a danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di importo superiore a Euro 1.000,00);

DATO ATTO che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 2 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, nel caso di erogazione di contributi costituenti aiuti di Stato e aiuti in regime de minimis gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari sono assolti mediante i dati contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234);

PRESO ATTO che ai sensi di quanto stabilito dalla delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63 e dall'art. 41 del d.lgs. 16 luglio 2020, n. 76 è stato acquisito il seguente codice CUP D15C24000160001 quale riferimento per l'intervento pubblico attuato con il presente provvedimento;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare i seguenti allegati al presente atto, relativi alle domande pervenute da parte delle attività economiche e produttive extra-agricole danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alle DCM del 3 novembre e del 5 dicembre 2023 e all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1037 del 5 novembre 2023:
“A”, relativo al terzo elenco delle domande ammesse a saldo, redatto in conformità alle disposizioni della DGR 325/2023;
“A1” relativo al terzo elenco delle domande ammesse a saldo, ad uso interno del settore scrivente, in quanto completo di dati non pubblicabili”;
2. di stabilire che Sviluppo Toscana S.p.A, nella sua veste di gestore della procedura relativa all'evento emergenziale in oggetto, provveda, all'esecutività del presente atto, alla liquidazione del contributo ai richiedenti di cui ai suddetti allegati;
3. di dare atto che, a seguito delle concessioni effettuate con ordinanza commissariale n. 91 del 7/08/2024 per euro 95.508,40, n. 96 del 13/08/2024 per euro 87.885,25 e con il presente atto per euro € 50.576,10, le risorse nella disponibilità del gestore per ulteriori concessioni sono pari ad euro 9.797.650,09;
4. di precisare che i COR assunti con il presente atto sono da confermarsi entro 20 giorni dalla richiesta di registrazione a cura del gestore Sviluppo Toscana Spa;
5. di dare atto che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 2 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, nel caso di erogazione di contributi costituenti aiuti di Stato e aiuti in regime de minimis gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari sono assolti mediante i dati contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234);
6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce “Interventi straordinari e di emergenza”;
7. di notificare il presente atto al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a Sviluppo Toscana Spa.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile
Il Direttore
Albino Caporale

Foglio1

Allegato A														
Contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole interessate dagli eventi meteorologici di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2023 e del 05 dicembre 2023 (O.C.D.P.C. n.1037 del 05 novembre 2023)														
Esiti delle domande presentate - primo elenco progetti AMMESSI (SALDO)														
N. progressivo	CUP Sviluppo Toscana	RAGIONE SOCIALE	C.F.	Comune sede danneggiata	Provincia sede legale	ESITO	Contributo massimo richiesto O.C.D. n.1037/2023	Spesa rendicontata	Spesa totale ammissibile	Contributo totale ammissibile	Contributo ammissibile come da O.D.C. N.66/2024 al lordo della ritenuta	Ritenuta d'acconto	COR	importo già erogato in acconto
1	11.11112023.253000083	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	00664980489	CANTAGALLO	PO	AMMESSO	€ 23.668,00	€ 23.668,00	€ 21.853,15	€ 20.000,00	€ 10.576,10		22710180	€ 9.423,90
2	11.11112023.253000375	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	02167440482	CAJORI	FI	AMMESSO	€ 41.690,00	€ 20.767,36	€ 20.767,36	€ 20.000,00	€ 20.000,00		22710076	
3	11.11112023.253002789	BAGNO MILENA SRL	01748980461	VIAREGGIO	LU	AMMESSO	€ 24.400,00	€ 23.360,00	€ 21.853,15	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 800,00	22710271	
							€ 50.576,10							

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**